

## ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA FRANCO PARTENZA DI LEGNAME

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 63, DEL D.LGS. 50/2016, IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 11/09/2020, N. 120, PER COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) SUB. 2.2) DELLA L. 29/07/2021 N. 108, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 COMMA 3 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA FRANCO DESTINO DI LEGNAME – CIG 96333636A1**

### CAPITOLATO TECNICO

#### Art. 1. - IMPORTO E OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura franco destino all'AFOR di materiale legnoso comprendente pali e mezzi pali di castagno scortecciati e non, pali e mezzi pali di pino torniti, balaustra/staccionata completa, tavole, morali, travi di abete, rovere castagno come meglio specificato nell'allegato A.

Il materiale oggetto di fornitura verrà ritirato, secondo le modalità di cui al successivo art. 4, da AFOR presso punto di ritiro/magazzino del venditore.

Il valore dell'accordo quadro è di € 206.274,00 IVA esclusa.

I costi della sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) sono pari ad € 0 (euro zero).

Il quantitativo complessivo della fornitura ed il relativo valore dell'accordo sono da considerarsi presunti e condizionati dalle esigenze operative dell'Ente. Pertanto, le eventuali variazioni di quantitativo e di importo non potranno costituire per l'operatore economico motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna.

La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al mancato raggiungimento del quantitativo e dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo e rilevante solo ai fini della costituzione della cauzione.

L'importo contrattuale, non implicando la definizione a priori del *quantum* delle forniture, è puramente indicativo; sarà determinato in base al numero ed al costo delle singole forniture effettuate a seguito degli specifici contratti attuativi, in rapporto alle concrete esigenze o necessità del committente.

Il singolo contratto attuativo sarà rappresentato dallo specifico buono d'ordine emesso dal personale autorizzato dell'AFOR (Responsabili di Compartimento/ PO Direzione lavori).

La stipula dell'accordo quadro non è fonte immediata di obbligazione tra l'Amministrazione e il soggetto aggiudicatario, e non è vincolante in ordine all'affidamento a quest'ultimo di un quantitativo minimo di buoni d'ordine.

L'Aggiudicatario si impegna a eseguire regolarmente le singole forniture che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.

È fatta salva la possibilità che, nel periodo di vigenza dell'accordo quadro, non si dia corso ad alcuna fornitura di materiale di cui all'ALL. A in uno specifico ambito comunale o compartimentale.

La fornitura deve essere comprensiva di ogni spesa, di analisi e certificazione e di qualsiasi attività necessaria o utile per la completa fornitura oggetto del contratto. Le suddette operazioni sono, quindi, a totale carico della Ditta aggiudicataria, compreso il rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed esonerando, quindi, l'Agenzia Forestale Regionale (AFOR) da qualsiasi responsabilità in merito a tali operazioni.

L’Agenzia Forestale Regionale, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi sorta, si riserva il diritto di:

- 1) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- 2) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previo giudizio di congruità della medesima e purché ritenuta conveniente per l’Ente;
- 3) sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;
- 4) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.

Gli sconti percentuali offerti in sede di gara saranno fissi e invariati per tutta la durata dell’accordo quadro.

#### **Art. 2 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO**

La durata dell’Accordo quadro è di anni 2 dalla data della relativa stipula.

L’AFOR non è obbligata a garantire al soggetto aggiudicatario nessun tipo di continuità temporale e nessuna quantità minima di fornitura durante il periodo di esecuzione dell’accordo, la quale, per tale motivo non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta.

L’accordo potrà ritenersi completato qualora:

- sia decorso il termine di anni due dalla data di stipula dell’Accordo Quadro;
- si sia arrivati alla spesa massima prevista dall’Accordo quadro;

La durata del contratto di accordo quadro è di due (2) anni.

#### **Art. 3 – ELENCO PREZZI**

L’Elenco dei Prezzi a base di gara è quello specificato nell’allegato A.

I prezzi che dovranno essere praticati all’interno dell’ammontare complessivo del contratto saranno quelli indicati dall’aggiudicatario nell’allegato “Scheda Offerta” sulla base del listino fornito dall’AFoR a cui lo stesso aggiudicatario dovrà applicare, in sede di gara, successiva alla presentazione della candidatura attraverso manifestazione di interesse, la percentuale di ribasso.

La fornitura deve essere comprensiva di ogni spesa di qualsiasi attività necessaria o utile per la completa fornitura oggetto del contratto. Le suddette operazioni sono, quindi, a totale carico della Ditta aggiudicataria, compreso il rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed esonerando, quindi, l’Agenzia Forestale Regionale (AFoR) da qualsiasi responsabilità in merito a tali operazioni. I quantitativi della fornitura sono da considerarsi presunti e riferiti all’unità di misura.

#### **Art. 4. – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La fornitura non sarà continuativa, ma scadenzata in funzione delle esigenze operative dell’AFoR e avrà luogo in seguito ad emissione di apposito buono d’ordine in cui saranno specificate la tipologia di materiale, le relative quantità richieste.

Le singole consegne dovranno avvenire entro 3 giorni dalla ricezione del buono d’ordine, presso il punto di ritiro/magazzino istituito appositamente dall’aggiudicatario all’interno della Regione Umbria dove AFoR provvederà al ritiro della merce.

La fornitura dovrà essere eseguita con modalità tempi e quantità impartite dalla Direzione Lavori tramite l’emissione dei buoni d’ordine.

## **Art. 5 – REFERENTE TECNICO DEL SERVIZIO PER IL FORNITORE E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'appaltatore deve comunicare, prima della stipula del contratto specifico di accordo quadro, il nominativo del proprio tecnico abilitato ad assumere l'incarico di **Referente Tecnico della fornitura (RT)** che, rendendosi sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività oggetto di appalto, ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento della fornitura.

Il referente tecnico esegue quanto richiesto dal **Responsabile del compartimento** dell'AFoR.

Il referente tecnico dell'appaltatore per tutta la durata del contratto dovrà interloquire con il **Responsabile del compartimento/Direzione Lavori** per il coordinamento e lo svolgimento del servizio.

Nel caso di rilievi da parte della Stazione Appaltante sulle prestazioni o forniture eseguite dal fornitore, il referente tecnico dell'appaltatore dovrà disporre ed eseguire a propria cura e spese le attività necessarie per la regolarizzazione della commessa contestata, ripetendo, se necessario, le attività già eseguite e non ritenute a perfetta regola d'arte senza poter richiedere ulteriori compensi di qualsiasi sorta, salvo l'applicazione di eventuali penali.

## **Art. 6 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA E CONTESTAZIONI**

Ai fini dell'accettazione il **Responsabile del compartimento/Direzione Lavori**, prima dell'effettuazione della consegna, può richiedere la visione del materiale presso l'Azienda o il deposito della Ditta aggiudicataria.

La fornitura dovrà corrispondere a quanto richiesto, così come descritto nel presente capitolato, e dovrà essere accettato dal **Responsabile del compartimento/ Direzione Lavori**.

L'Agenzia Forestale Regionale, a seguito delle indicazioni del **Responsabile del compartimento/Direzione Lavori**, si riserva la facoltà di non accettare il materiale non rispondente alle caratteristiche richieste, che in tal caso dovrà essere sostituito con altro avente caratteristiche adeguate.

Nel caso di non corrispondenza l'AFoR inoltrerà alla Ditta fornitrice formale contestazione scritta entro 15 (quindici) giorni dal riscontro delle predette anomalie.

In tal caso la Ditta fornitrice dovrà ritirare la merce contestata e sostituirla, a sua cura e spese, con altra corrispondente a quella richiesta dall'AFoR entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della predetta contestazione; in caso di inadempienza verrà applicata la penale di cui all'art. 10 per ogni giorno di ritardo. Trascorsi comunque sette giorni, senza che la Ditta abbia adempiuto a quanto richiesto, si provvederà alla rescissione del contratto e all'affidamento alla Ditta che ha presentato la seconda migliore offerta economica.

## **Art. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

### Requisiti di ordine generale:

Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

### Requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività previsto dall'appalto;

### Requisiti di capacità economica e finanziaria:

Possesso di un fatturato specifico d'impresa (cifra da intendersi quale cifra complessiva dal 2017 al 31/12/2022) relativo alle forniture oggetto di gara, per un importo non inferiore (IVA esclusa) al valore posto a base d'asta. Il concorrente aggiudicatario o sorteggiato ai sensi del comma 1 dell'art. 48 del Codice è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma di tale requisito

(documentazione contabile). Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

#### **ART. 8 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

Si procederà all'affidamento della fornitura, mediante accordo quadro ai sensi del comma 3 Art. 54 del Dlgs. 50/2016 con un unico operatore economico.

L'offerta si dovrà riferire all'intera fornitura e dovrà essere indicato, nella scheda offerta, il ribasso percentuale unico da applicare a tutti i prezzi dei singoli materiali oggetto della fornitura.

**L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. dall'art. 1, co. 3 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 rispetto a quello posto a base di gara.**

Saranno escluse le offerte economiche che determinano un importo superiore o uguale al valore presunto della fornitura.

Si precisa che non saranno prese in considerazione offerte che si discostino dai requisiti richiesti.

Non possono essere presentate offerte parziali e/o condizionate. Non sono ammesse varianti dell'offerta.

Il contratto è comunque sottoposto a condizione risolutiva a favore dell'AFOR, con possibilità per il concorrente aggiudicatario di adeguamento ai predetti corrispettivi, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o di eventuali centrali di committenza Regionali che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle riservate al concorrente aggiudicatario. Inoltre, l'AFOR si riserva di:

- Non procedere all'Aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'accordo;
- Procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- Sospendere o reindire o non aggiudicare la gara motivandone le cause;

#### **ART. 9 - CONTRATTO**

La Ditta che risulterà aggiudicataria è tenuta a presentare la dovuta documentazione e ad adempiere agli obblighi necessari alla stipula del contratto, nei termini che saranno indicati da questa Agenzia. Le spese di eventuale stipulazione del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria. In caso di inadempienza si passa al secondo in graduatoria. L'impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei lavoratori di settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti.

Sono inadempienze tutte quelle che determinano la risoluzione del contratto di cui all'art. 11.

#### **ART. 11 PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA**

Eventuali ritardi sui termini di consegna previsti dal precedente articolo 4 daranno luogo all'applicazione di una penalità pari all'uno per mille dell'ammontare netto del contratto, calcolata per ogni giorno di calendario di ritardo medesimo e comunque complessivamente non superiore al 10% del corrispettivo stabilito; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all'affidatario.

Il protrarsi del ritardo per fatti dell'impresa per più di quindici giorni dai termini di consegna di cui all'art. 4 è considerato grave negligenza e potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l'esecuzione della procedura in danno.

Decorso tale termine l'AFoR si avvarrà dell'istituto dello scorrimento di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno e per l'affidamento ad altri della fornitura qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a causa di forza maggiore, e/o difformità qualitative siano di pregiudizio per la regolarità della fornitura stessa o nel caso in cui il fornitore violasse gli obblighi contrattuali.

L'Agenzia Forestale Regionale potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

1. verificarsi di una o più condizioni previste all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. mancato rispetto del termine per l'evasione della fornitura;
3. sospensione/interruzione della fornitura, senza giustificato motivo, verificatasi per 15 giorni consecutivi nel corso del periodo di validità dell'accordo;
4. non rispondenza del materiale fornito alle specifiche dell'accordo quadro;
5. inadempimenti previsti dalla legge o violazione del presente capitolato da parte della ditta aggiudicatrice;
6. situazione di fallimento, liquidazione, cessione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico della ditta fornitrice;
7. cessione del contratto a terzi, subappalto abusivo della fornitura;
8. frode della ditta fornitrice;
9. manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
10. violazioni delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

L'AFOR si riserva, comunque, la facoltà di rivalersi degli eventuali danni materiali e morali, subiti durante l'esecuzione dell'accordo.

Nel caso di risoluzione dell'accordo quadro, l'Amministrazione ha facoltà di concludere un nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

## **ART. 12 RITARDI DOVUTI A CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

La Ditta fornitrice potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi, ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Ente.

L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l'Impresa è soggetta alle penalità previste per gli eventuali ritardi sull'esecuzione della fornitura.

Le istanze della Ditta tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione.

Non giustificano lo spostamento dei termini e pertanto non verranno prese inoltre in considerazione comunicazioni o richieste di chiarimenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore: l'interruzione dell'attività dell'impresa per ferie e/o festività, e quindi non verranno prese in considerazione.

## **ART. 13 GARANZIA DEFINITIVA**

La Ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia definitiva nelle forme stabilite dall'art.93,

commi 2 e 3 e dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. calcolata sul 10% del valore dell'Accordo Quadro.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Agenzia Forestale Regionale che aggiudicherà l'appalto di fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione della verifica di conformità.

#### **ART. 14 PAGAMENTI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato entro 30 giorni dall'accettazione della relativa fattura che dovranno essere emesse secondo il regime di FATTURAZIONE ELETTRONICA, accompagnate da bolle di consegna (DDT) e dal buono d'ordine, ad avvenuta fornitura regolarmente effettuata, debitamente vistate dall'incaricato al ritiro merce.

Le fatture non potranno essere emesse prima della consegna per intero, del singolo ordine emesso dall'Ufficio Tecnico dell'Agenzia Forestale Regionale.

**La fatturazione avverrà per singolo contratto attuativo come dettagliatamente definiti nelle schede tecnica allegate.**

**Dovranno essere tassativamente riportati sulla fattura elettronica il CUP ed il CIG ed il Codice Univoco di fatturazione elettronica esplicitamente indicati nel buono d'ordine.**

L'AFoR è soggetta allo split payment per cui nella fattura elettronica si dovrà indicare la "S" per la scissione dei pagamenti.

#### **ART. 15 REVISIONE DEI PREZZI**

Trattandosi di appalto di forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Qualora, durante l'esecuzione contrattuale, il corrispettivo offerto debba essere aggiornato per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto:

- l'appaltatore dovrà formalizzare tramite PEC indirizzata al RUP apposita istanza di revisione;
- la stazione appaltante dovrà formalizzare tramite PEC indirizzata al Responsabile Tecnico idonea comunicazione di revisione motivata.

Il Responsabile del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché dei rilievi eventualmente effettuati direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con

provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta

#### **Art. 16 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (ART.3 LEGGE N.136/2010 S.M.I.)**

La Ditta che risulterà aggiudicataria della fornitura di cui all'oggetto dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

In particolare, sarà obbligata a:

- a) comunicare alla stazione appaltante, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità (data, luogo di nascita e residenza) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso con indicazione di ruoli e poteri.
- b) effettuare tutte le operazioni bancarie relative alla fornitura in questione con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato alla prestazione richiesta ed a riportare sui pagamenti stessi il numero del CIG;
- c) effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.3 della Legge n.136/2010 s.m.i. con le modalità ivi previste.

#### **Art. 17 SUBAPPALTO**

È ammesso il subappalto disciplinato dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge n. 108/2021, e purché l'impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D.lgs. 50/2016.

Si rileva che, costituendo la consegna dei materiali un esplicito obbligo del fornitore, l'eventuale affidamento del trasporto ad un soggetto terzo costituisce subappalto regolamentato ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Ne consegue che qualora il concorrente voglia riservarsi la possibilità di avvalersi del subappalto dovrà indicarlo in sede di DGUE al momento della presentazione dell'offerta; il soggetto che svolgerà effettivamente il trasporto, ferma l'attuale normativa, dovrà essere iscritto alla White List della Prefettura competente per territorio.

Sono comunque vietate l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **Art. 18 VALIDITÀ DELL'OFFERTA**

I partecipanti alla gara sono vincolati al rispetto di tutte le condizioni indicate nell'offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine, i concorrenti potranno comunicare per iscritto la volontà di svincolarsi dall'offerta presentata.

#### **Art. 19 ALTRE INFORMAZIONI**

L'Agenzia si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione della fornitura senza che per questo le imprese partecipanti possano richiedere alcunché a titolo di rimborso, indennizzo e/o risarcimento danni.

#### **Art. 20 CONTROVERSIE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. nello stipulando contratto dovranno essere specificatamente approvate le clausole del presente Capitolato.

Per quanto non previsto nel corrente Capitolato si intendono applicabili le norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del Codice Civile.

Per ogni eventuale controversia che dovesse verificarsi durante il rapporto tra la ditta aggiudicataria e l'Ente, il Foro competente sarà quello di Perugia (PG).

#### **Art. 21 PRIVACY**

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal Regolamento stesso, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Si informa, altresì, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di pubblici appalti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula del contratto di affidamento.